

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Molise, 10 luglio 2003, n. 611.

Nessuna norma vieta al pubblico ufficiale di autenticare la delega a proprio favore.

Non sussiste alcun dubbio sulla identità del sottoscrittore quando la firma autenticata riporta un solo nome mentre nel certificato elettorale risulta, oltre al primo, un secondo o terzo nome e tutti i restanti dati anagrafici sono coincidenti.

È legittima l'autenticazione di sottoscrizioni effettuata da un pubblico ufficiale che è anche candidato in quelle elezioni.

Omissis.

VII – Quanto alla censura della invalidità di 319 firme di presentatori della lista - in quanto autenticate da un pubblico ufficiale delegato degli stessi presentatori - essa appare ugualmente destituita di fondamento.

Secondo il ricorrente, sarebbero invalide le firme di 319 presentatori della lista “...” autenticate dal consigliere provinciale di, che è anche uno dei due delegati indicati dagli stessi presentatori, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma della legge n. 108 del 1968, in quanto il ..., nella sua qualità di P.U. autenticante, avrebbe dato efficacia alla delega a proprio favore. Al riguardo, si rileva che il ricorrente non eccepisce alcun vizio intrinseco delle firme o delle relative autenticazioni, che, pertanto, restano assolutamente valide, bensì si limita a denunciare un fatto che - certamente ininfluenza sulla validità delle sottoscrizioni - avrebbe potuto, tutt'al più, essere addotto come motivo di censura della validità ed efficacia della delega conferita, sempreché nel fatto stesso fosse ravvisabile una sorta di conflitto di interessi. Anche siffatta censura - che, comunque, non è stata proposta - sarebbe comunque infondata, atteso che con la delega in parola si conferisce a un delegato soltanto l'incombenza di semplici adempimenti burocratici nell'ambito del procedimento elettorale da espletare in nome e per conto dei presentatori della lista dei candidati e nell'interesse della lista stessa, adempimenti che non presentano alcun aspetto conflittuale o incompatibile con la funzione certificativa del P.U. che autentica le sottoscrizioni della dichiarazione di presentazione della lista.

Omissis.

XXV – Quanto alla censura della invalidità di sottoscrizioni per incongruenza tra i dati anagrafici dell'elettore indicati nell'atto di sottoscrizione e quelli desumibili dal certificato elettorale, va osservato che dal prospettato elenco dei sottoscrittori ai quali si riferisce la censura vanno eliminati i seguenti elettori, le cui sottoscrizioni risultano già annullate dall'U.C.C.:

Per tutti gli altri casi segnalati, l'incongruenza riguarda sempre e solo il nome dell'elettore, che nell'atto di sottoscrizione della lista è indicato con un solo nome, mentre nel certificato elettorale risulta, oltre lo stesso primo nome, un secondo e a volte anche un terzo nome. Tuttavia, considerato che i restanti dati anagrafici (cognomi, luoghi e data di nascita) trascritti nella dichiarazione di presentazione della lista sono, per ognuno dei nominativi indicati dal ricorrente, perfettamente coincidenti con quelli risultanti nel certificato elettorale, non sussiste alcun ragionevole dubbio sulla identità dei sottoscrittori e sulla loro corrispondenza agli elettori indicati nei certificati elettorali (cfr.: T.A.R. Molise n. 58 del 1.3.2001).

Omissis.

XXXVI – Quanto alla doglianza relativa alla irregolarità delle autenticazioni di sottoscrizioni da parte di P.U. che sia anche candidato alle elezioni, si ritiene che l'autenticazione di sottoscrizioni, negli elenchi n. 6 e n. 24 da parte di ... e ..., candidati alle elezioni, non è illegittima, atteso che non vi è alcuna disposizione che non consenta ad un candidato nella distinta veste di P.U., in quanto amministratore comunale in carica, di autenticare le firme dei presentatori di una lista di candidati.

Omissis.